

*I numeri delle stp in vista del debutto degli avvocati. Iter e costi per la costituzione*

# Professionisti, la società è mini

## Capitale sociale entro i 50 mila euro e massimo 9 addetti

Pagina a cura  
DI GABRIELE VENTURA

**S**ocietà tra professionisti in formato mini. Con capitale sociale entro i 50 mila euro e non più di nove unità tra professionisti e addetti. È quanto emerge dagli ultimi dati elaborati da Infocamere sulle vecchie e nuove società tra professionisti, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese dal 2001, aggiornati a fine settembre 2015. In particolare, per quanto riguarda le stp nate in seno alla legge n. 183/2011, emerge che in questi primi quattro anni ne sono state costituite 601, delle quali 136 in Lombardia, 50 in Emilia-Romagna, 49 in Puglia e 41 in Lazio e Piemonte. La natura giuridica prescelta è per lo più la srl (377), solo il 4,4% ha un capitale sociale superiore ai 50 mila euro e per il 37,5% delle società è addirittura inferiore a 10 mila euro. Per quanto riguarda il numero dei professionisti, invece, nel 93,1% delle stp non supera le nove unità, mentre nessuna società ha più di 49 addetti. L'attività economica prevalente, invece, è quella legale e di contabilità (394), dato che però ricomprende le 150 società tra avvocati ex dlgs n. 96/2001. La stp è utilizzata anche nell'attività di assistenza sanitaria (89), degli studi di architettura e di ingegneria (79), dei servizi di informazione e altri servizi informatici (26) e nei servizi veterinari (10). Ma vediamo quali vantaggi offre

La natura giuridica	
	NUMERO
SRL	377
SOCIETÀ TRA AVVOCATI	150
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE	86
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	75
SOCIETÀ SEMPLICE	42
COOPERATIVE	19
ALTRE NATURE GIURIDICHE	2
<b>TOTALE</b>	<b>751</b>

Fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro delle Imprese

Il capitale sociale	
	PESO %
Inferiore a 10 mila	37,5
10 mila	37,0
Da 10 mila a 50 mila	21,1
Oltre 50 mila	4,4
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro delle Imprese

la forma della srl e quali sono i passaggi per la costituzione della stp. Strumento che, sebbene non abbia raggiunto a oggi numeri consistenti, a breve sarà previsto anche per gli avvocati, come disciplinato dal ddl Concorrenza, in approvazione in parlamento.

**La forma societaria.** Dai dati Infocamere emerge come

la natura giuridica prescelta, per oltre la metà delle stp, è quella della società a responsabilità limitata. Questo perché la srl offre da un lato la possibilità ai soci di costruirsi un vestito su misura, dall'altro una maggiore credibilità sul mercato e affidabilità economica rispetto alle spa. Lo afferma Enrico Sironi, consi-

gliere nazionale del notariato responsabile dell'area propositiva. «Nelle stp dovrebbe prevalere la figura del professionista», spiega, «e la srl consente di studiare lo statuto su misura delle esigenze dei soci. Mi riferisco, in particolare, ai diritti del singolo socio riguardo all'amministrazione, dato che è fondamentale, nelle stp, che il professionista mantenga la direzione della società. Importanti sono anche le clausole che consentono la ripartizione degli utili non necessariamente in misura proporzionale al capitale, ma tenendo conto del fatto, per esempio, che un socio professionista ha lavorato più di un altro. Insomma, la srl offre tutta una serie di accorgimenti che possono essere studiati a livello statutario, e che consentono di avere la struttura della società di capitali e al contempo una maggiore agilità di pattuizione».

**La costituzione.** Per quanto riguarda la costituzione della stp, diversi ordini professionali hanno fornito indicazioni agli iscritti. Tra questi, l'Odcec di Ivrea, Pinerolo, Torino. Anzitutto, è previsto un contenuto minimo specifico per lo statuto societario (art. 10 della legge n. 183/2011): l'indicazione di stp nella denominazione sociale, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, o di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. All'interno dello

statuto devono essere definiti anche i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci professionisti, deve essere previsto che i soci professionisti mantengano i due terzi della maggioranza nelle deliberazioni e devono essere indicati gli estremi della polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Inoltre, le stp devono iscriversi sia al registro delle imprese sia nella sezione speciale degli albi o registri tenuti presso l'ordine e il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Per fare un esempio, per iscrivere una stp all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano è necessario presentare, tra l'altro: l'atto costitutivo e lo statuto della società, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese, quello di iscrizione all'albo dei soci, l'attestazione del versamento alle Entrate delle tasse di concessioni governative, pari a 168 euro. I versamenti da effettuare, sempre per quanto riguarda l'Odcec Milano, sono pari a 90 euro di tassa di prima iscrizione, 290 euro per l'iscrizione della società, altri 290 euro per ogni socio non iscritto all'Odcec Milano, 500 euro per ogni socio diverso da persona fisica e 130 euro di contributo annuale dovuto al Consiglio nazionale.